



# **PROCURA DELLA REPUBBLICA**

Presso il Tribunale di Ascoli Piceno

Prot. n. 1010/2025

Ascoli Piceno 4 luglio 2025

Disposizione n. 13/2025

Oggetto:

*Decreto del Ministro della Giustizia n. 206 del 27/12/2024 - Regolamento concernente le modifiche al decreto del 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico (GU n. 304 del 30/12/2024 – vigente al 30/12/2024)*

**- Provvedimento ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.:**

**a) proroga della sospensione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP già disposta con provvedimento n. 1/2025 del 10.1.2025 (e prorogata con disposizione n. 5/2025 del 2.4.2025) per:**

- l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui:
  - udienza preliminare
  - applicazione pena su richiesta delle parti
  - messa alla prova;
  - giudizio dibattimentale e predibattimentale

**b) proroga della sospensione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP per già disposta con provvedimento n. 5/2025 del 2.4.2025 per :**

- l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
- l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui
  - giudizio abbreviato;
  - giudizio direttissimo;
  - giudizio immediato ;

**con conseguente possibilità di redigere e depositare atti, memorie e richieste sopra indicati in formato analogico (mediante il regime del c.d. "doppio binario") fino al 31 ottobre 2025 –**

**salve le eccezioni specificamente indicate nel dispositivo**

IL PROCURATORE GENERALE  
Umberto di Nardo

## Il Procuratore della Repubblica,

- Visto l'art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017 (Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime), come sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 30 dicembre 2024) che prevede -per quanto in questa sede interessa-:

- la obbligatorietà a decorrere dal 1° gennaio 2025 del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni per Procura Repubblica e Ufficio GIP (commi 1 e 2 e 3) per:
  - procedimenti che si trovano nella fase della udienza preliminare;
  - procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti;
  - procedimenti per decreto penale di condanna;
  - procedimento relativi alla messa alla prova;
  - procedimenti nelle fasi dibattimentali e predibattimentali (ad esclusione delle misure cautelari ed impugnazioni in materia di sequestro probatorio);
- la obbligatorietà a decorrere dal 1° aprile 2025 (commi 1 e 4) della modalità telematica da parte dei soggetti abilitati esterni e interni per:
  - redazione e deposito dei provvedimenti di iscrizione delle notizie di reato;
  - deposito di atti, memorie richieste per le fasi processuali relative a
    - giudizio abbreviato;
    - giudizio direttissimo;
    - giudizio immediato ;
- **richiamato integralmente il provvedimento di sospensione di questo Ufficio n. 1/2025 del 10.1.2025** in relazione a tutte le criticità riscontrate e che avevano portato a sospendere con decorrenza 1° gennaio 2025 e fino al 31. Marzo 2025 l'utilizzo obbligatorio dell'applicativo APP per il deposito di atti, documenti, richieste e memorie:
  - per i procedimenti che si trovano nella fase della udienza preliminare;
  - per i procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti, procedimenti per decreto penale di condanna; procedimento relativi alla messa alla prova;
  - Per i procedimenti nelle fasi dibattimentali e predibattimentali (ad esclusione delle misure cautelari ed impugnazioni in materia di sequestro probatorio).

Con conseguente possibilità di depositare atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità analogiche (secondo il regime del c.d. "doppio binario").

In tale sede, tra l'altro, si rilevava<sup>1</sup> la medesima grave criticità riscontrata anche

<sup>1</sup> " Rilevato che per la gestione esclusiva in APP dei flussi documentali ora previsti vi è stata assenza di previa sperimentazione – app. 2.0 è stata introdotta il 31.10.2024 con le segnalate carenze di continuare ad appoggiarsi e interagire con la versione precedente con conseguenti rallentamenti, con continui aggiornamenti non preceduti da illustrazione sulle nuove modalità operative corrispondenti, necessità ripetute di ricorso a ticket di assistenza, carenza di sostanziali novità migliorative rispetto alle plurime disfunzioni segnalate per la versione precedente;

attualmente<sup>2</sup> in relazione ai nuovi atti e flussi procedurali da gestire in APP a partire dal 1° aprile 2025, e cioè il trasferimento direttamente sugli Uffici giudiziari e su atti, provvedimenti e situazioni “reali” (con diritti e garanzie da tutelare), della fase di sperimentazione con improprio onere di “testare” l’applicativo e i frequenti interventi evolutivi direttamente nell’ambito processuale e procedimentale ed in fasi importanti, con dirette ricadute sulla funzionalità della giurisdizione penale e sulla sua tempistica, anche su atti sottoposti a termini perentori.<sup>3</sup>

- **letta la delibera del CSM in data 11.12.2024** prot.23435/2024 con allegato il parere della STO con cui fondatamente si evidenziavano tutte le gravi criticità anche “strutturali” riscontrate e derivanti dall’uso dell’applicativo messo a disposizione degli Uffici Giudiziari per il Processo Penale Telematico e la “impensabilità” del solo ipotizzarne un uso obbligatorio a partire dal 2025 – (“Ad un anno dalla sua messa a disposizione degli uffici giudiziari, dunque, APP non può in alcun modo essere considerato un applicativo soddisfacente, stabile ed affidabile, capace di gestire, come sarebbe destinato a fare, l’intera giurisdizione penale. Al di là dei problemi di usabilità ed ordinamentali, di cui si dirà, e ricordato che, a normativa invariata, dall’1 gennaio 2025 l’utilizzo di APP diverrà obbligatorio per tutti gli atti e per tutti i flussi processuali, va segnalato come sia impensabile, allo stato, il solo ipotizzare l’utilizzo di un applicativo non solo gravemente instabile, ma per di più incompleto. Molti flussi processuali risultano infatti tuttora inesistenti all’interno dell’applicativo, applicativo il cui utilizzo tuttavia è previsto come obbligatorio con il nuovo anno”);<sup>4</sup>

le implementazioni per le nuove funzionalità dedicate ai nuovi flussi documentali per gli Uffici Giudicanti avvenivano soltanto in data 16 e 30 dicembre 2024 mentre in data 13.12.2024 venivano comunicati diversi interventi correttivi con necessità di nuove profilazioni per gli utenti e ricertificazione di tutti i profili;

mentre le specifiche istruzioni operative funzionali alla gestione dei nuovi flussi documentali da gestirsi in via esclusiva in APP sono state fornite solo in data 31.12.2024, cioè il giorno prima della entrata in vigore dei nuovi obblighi di deposito informatico..... ; con conseguente (ed evidente) impossibilità di previa verifica delle funzionalità e disfunzionalità ed improprio obbligo di sperimentazione dell’applicativo direttamente nell’ambito processuale e procedimentale ed in fasi importanti, con dirette ricadute sulla funzionalità della giurisdizione penale e anche su atti sottoposti a termini perentori;

Rilevato infatti che lo stesso DGSIA ha dovuto riconoscere e “certificare” la importante disfunzionalità non previamente accertata in assenza di una effettiva fase di studio e sperimentazione, della assenza in APP della previsione sulla produzione documentale in udienza e sulla firma in app del verbale di udienza da parte del Giudice e del Cancelliere, con impossibilità di procedervi – tratti questi certo non secondari se si prevede la obbligatorietà dell’utilizzo di APP proprio per le fasi dibattimentali, predibattimentali e della udienza preliminare- con esplicito suggerimento al riguardo di un “doppio binario.”

<sup>2</sup> Cfr. relazione Nucleo Innovazione di questo Ufficio in data odierna;

<sup>3</sup> significativa in tal senso è la nota DGISIA 27.3.2025 che apporta numerosi interventi evolutivi con attività di aggiornamento pianificate per il 28.3.2025 e in funzione dei nuovi usi obbligatori di APP previsti a partire dal 1° aprile 2025, e con preannuncio di nuovi interventi funzionali nel mese di aprile e di fasi di sperimentazione; il tutto ad obblighi già in vigore.

<sup>4</sup> Si intendono qui integralmente richiamati la citata delibera del CSM e l’allegata relazione della Struttura Tecnica per l’Organizzazione; le criticità e inadeguatezze di base rilevate a suo tempo sono perfettamente sovrapponibili agli sviluppi e aggiornamenti di APP successivi al gennaio 2025 che sembrano non aver tenuto conto di quanto rilevato, come da ultimo nel recentissimo aggiornamento del 27.3.2025 che richiede sperimentazione e studio non coerenti con l’entrata in vigore della obbligatorietà di APP per nuovi atti e flussi procedurali tre giorni dopo, imponendo di fatto una “sperimentazione sul campo” e generalizzata :

- le implementazioni dei nuovi flussi procedurali dell’applicativo APP dovrebbero essere sviluppate attraverso analisi on site almeno presso gli Uffici giudiziari pilota, in modo da verificare la conformità dei sistemi informatici con il rito penale e i relativi moduli organizzativi, evitando comunque di trasferire nelle routine dell’applicativo singole prassi, sia pure di uffici virtuosi o designati come “uffici pilota”;
- i nuovi flussi procedurali dovrebbero essere concretamente messi in esercizio solo dopo un’adeguata fase di beta test, per garantire il corretto funzionamento dell’applicativo. Ci sembra doveroso ricordare che l’introduzione in esercizio di moduli non sperimentati, portatori di criticità e di conseguenza sottoposti a modifiche e ripetute patch correttive, oltre a pregiudicare il regolare

- richiamata la precedente relazione del Nucleo Innovazione di questo Ufficio in data 10.1.2025<sup>5</sup>
- vista la delibera CSM 22.1.2025 “criticità relativi all’applicativo APP rilevate dagli Uffici Giudiziari aggiornamento al 12.1.2025” che in relazione agli obblighi previsti a partire dal 1° gennaio 2025 così concludeva:
 

*“... vengono in rilievo gravi, numerosi e significativi malfunzionamenti e difetti dell’applicativo APP, in relazione ai nodali segmenti processuali sopra descritti [udienza preliminare, dibattimento, applicazione pena su richiesta, messa alla prova, decreto penale] e oggetto della immediata applicabilità delle norme sull’obbligatorietà del deposito degli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, con modalità esclusivamente telematiche. L’obbligatorietà è stata, peraltro, prevista senza un’adeguata sperimentazione, ribaltando sugli uffici e sugli utenti la progressiva scoperta dei bug e dei malfunzionamenti ..... sui quali il Dipartimento per la Transizione digitale sta intervenendo, ad applicativo già operativo (da ultimo con una circolare del 13.1.2025, contenente modifiche evolutive disponibili dal 14.1.2025), nel tentativo di correggere “in corsa” i numerosi difetti di progettazione e programmazione, confermando il grave vulnus determinato dall’omessa preventiva e adeguata sperimentazione. Si inverte così la logica che deve sottendere l’innovazione e la digitalizzazione dei processi che imporrebbe, al contrario, una preventiva analisi dei flussi procedurali ed un adeguato (anche se in ipotesi ridotto) periodo di test degli applicativi prima del loro effettivo dispiegamento negli uffici giudiziari.*
- Trattasi con tutta evidenza di criticità non suscettibili di immediata risoluzione e come tali idonee a pregiudicare gravemente l’efficienza e la tempestività della giurisdizione penale, con effetti potenzialmente anche paralizzanti in alcune sue fasi.

<sup>5</sup> Se ne riportano alcuni passaggi: “ premesso che tutto il personale profilato è dotato di firma digitale da remoto e dotato delle attrezzature per accedere all’applicativo, e quindi nelle condizioni operative del miglior utilizzo possibile di APP; deve però sottolinearsi che la mancanza di previa sperimentazione e studio dell’applicativo in funzione dell’utilizzo obbligatorio “sul campo” del procedimento penale e le conseguenti e riscontrate lacune e gravi criticità, compromettono gravemente le attività giudiziarie: i continui “interventi correttivi” che quasi settimanalmente modificano lo “status” delle funzionalità degli utenti ultimi (vedasi ad esempio le note DGSIA del – con firma digitale alle ore 15:26 del 31.12.2024 - chiarimenti sui profili su nuova funzionalità “atti da annotare” – funzionalità indispensabile per il deposito della lista testi PM; Accettazione automatica dei depositi dal Portale dei depositi Atti Penali (PDP) – mancante di qualsiasi sistema di “alert” - ..... il personale si trova quotidianamente a far fronte, oltre che alla gestione dei regolari adempimenti (turno urgente – misure cautelari e scadenze varie), anche a dover alimentare un applicativo in continua evoluzione ed in costante modifica della funzionalità; funzionalità e comunque modifiche che sovente risultano peraltro sprovviste del tutto di manuale operativo o comunque di una specifica formazione.

Con particolare a tale ultimo tema si rappresenta, a mero titolo di esempio, che i webinar presenti sulla piattaforma sono di presentazione e non di formazione, e molte delle funzionalità dell’applicativo non sono state neanche illustrate .....

Di conseguenza, il personale è di fatto costretto ad esplorare le funzionalità procedendo per tentativi, con inevitabili conseguenze in termini di impiego di risorse, nonché con possibili ed evidenti problemi connessi dal deposito di atti soggetti a termini perentori..”

Con segnalazioni di gravi disfunzionalità in relazione al \_deposito liste testi e al deposito Decreti di Citazione Diretta a Giudizio-resi “obbligatori” in APP e sottoposti a termini , disfunzionalità ora in buona parte superate, fermi restando i frequenti blocchi del sistema e segnalazione di errori

Mentre permangono quasi tutte le disfunzionalità segnalate per il deposito di atti, memorie, documenti nelle fasi della udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale (attività queste certo non occasionali o eventuali ma sempre ricorrenti e da sempre previste nel cpp) resi “obbligatorio” in APP ma sostanziale impossibilità di deposito, come peraltro confermato e riconosciuto dal DGSIA con nota in data 8.1.2025:

<< Il deposito dei predetti atti rappresenta una ulteriore grave criticità. Invero, nonostante si tratti di depositi in teoria da eseguire obbligatoriamente tramite APP, in assenza di qualsivoglia vademecum operativo sono stati eseguiti diversi tentativi, tutti con esito infruttuoso. Contattata l’assistenza e rappresentato il problema, non è stata fornita una risposta precisa limitandosi ad osservare la probabile assenza di funzionalità nel sistema. Con recente nota del DGSIA datata 8/1/25, tale impressione sembrerebbe aver ricevuto conferma.>>

- *Appare, pertanto necessario che il Ministero della Giustizia valuti la possibilità di tornare alle soluzioni già prospettate dal CSM lo scorso 11 dicembre prevedendo:*

- a) *l'eventuale obbligatorietà del deposito esclusivamente telematico per il solo decreto penale di condanna ed, eventualmente, per le sentenze dibattimentali;*
- b) *il doppio binario analogico/telematico in tutte le altre ipotesi fino alla risoluzione dei diversi problemi individuati."*

- **richiamato integralmente il provvedimento di sospensione di questo Ufficio n. 5/2025 del 2.4.2025 e richiamata in particolare la relazione in data 2.4.2025 del Nucleo Innovazione di questo Ufficio relativamente :**

- a) alla situazione dopo tre mesi di sperimentazione e implementazione dell'applicativo riguardo alla gestione informatica dei flussi documentali per il dibattimento e udienza preliminare (liste testi, produzione documenti e memorie, richieste rinvio a giudizio, decreti citazione diretta a giudizio), per le richieste di applicazione pena, i decreti penali e la messa alla prova;
- b) alla prevedibile situazione (sulla base della sperimentazione effettuata) per i nuovi obblighi decorrenti dal 1° aprile 2025 di trattamento informatico di provvedimenti e flussi documentali per iscrizioni procedimenti e per giudizio direttissimo, immediato, abbreviato.

Relazione che -in coerenza con quanto direttamente verificato dallo scrivente Procuratore- evidenziava le generali e persistenti criticità del sistema e di come viene "riversato" sugli Uffici Giudiziari senza una adeguata, preventiva ed effettiva sperimentazione, comportando la assegnazione di un impropria funzione di "beta-tester" ai magistrati e al personale amministrativo.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *I numerosi interventi evolutivi hanno reso necessario un costante aggiornamento in termini di profilazioni per consentire il corretto utilizzo di APP al personale amministrativo, alla polizia giudiziaria, ai V.P.O. e magistrati – un esempio è la nota m-dg. DOG07.23/01/2025.0002744.U: l'attività di aggiornamento del 23.1.2025 ha introdotto la funzionalità di "firma per gli utenti di segreteria" – indispensabile per l'emissione e deposito del decreto di citazione a giudizio art. 550 c.p.p. - già obbligatorio dal 01.01.2025 –*

*La nota m\_dg.DOG07.27/03/2025.0003388.U prevede attività di adeguamento dei sistemi giustizia programmate per il giorno 28 marzo -visibili solo il 31 marzo – relativa ai numerosi interventi evolutivi riguardanti la gestione dei procedimenti in iscrizioni da NdR e di quelli definibili con rito abbreviato, direttissimo e immediato con obbligatorietà da 1° aprile 2025.*

Tale nota, con previsione di aggiornamenti e sperimentazioni sostanzialmente "attesta" al 27.3.2025 il malfunzionamento di APP per i flussi documentali resi obbligatori a partire dal 1° aprile.

*Le nuove funzionalità introdotte dalla sopra citata nota necessitano di una adeguata assimilazione dei meccanismi tecnici da parte di tutti gli operatori; tra l'altro le novità interesseranno anche il Portale NdR la cui alimentazione – come ben noto - è data essenzialmente dagli Uffici Fonte i quali, a loro volta, non potranno certo essere operativi se non prima di un'adeguata sperimentazione.*

*Il personale è sempre più costretto ad esplorare le funzionalità procedendo a tentativi; ciò comporta non solo conseguenze in termini di impiego di risorse ma anche di possibili ed evidenti problemi connessi al deposito di atti soggetti a termini perentori; ne consegue la necessità di aprire continui "ticket" di assistenza tecnica per il risolvere le "anomalie" bloccanti.*

*Tra l'altro i continui interventi evolutivi rallentano o spesso bloccano il sistema operativo con notevoli difficoltà da parte di tutti gli operatori.*

**La relazione poi del tutto fondatamente rilevava ed evidenziava al 2.4.2025 importanti criticità e malfunzionamenti riguardo:**

- **al deposito lista testi** (atto sottoposto a termini perentori)<sup>7</sup>
- **alle produzioni documentali in udienza** <sup>8</sup>
- **al giudizio direttissimo**<sup>9</sup>
- **alla iscrizione dei procedimenti**<sup>10</sup> -

<sup>7</sup> La procedura risultava “macchinosa” per una attività in sé estremamente semplice.

Dopo aver caricato l’atto firmato e depositato dal PM, la segreteria trova (non sempre) gli atti nella card “atti da annotare a registro”.

Inizialmente il caricamento e la firma da parte del PM non esauriva l’attività di deposito, essendo necessarie per il personale altre attività prima della trasmissione al Tribunale (.. uscire dall’applicativo APP ed entrare sull’applicativo REGeWEB per poi ivi eseguire una specifica annotazione, tornare nuovamente in APP ed infine trasmettere l’atto digitando sul documento “comunica ad altro ufficio”) . Attualmente apparentemente sono stati semplificati alcuni passaggi ma è stata introdotta come necessaria la firma dell’utente di segreteria (precedentemente non necessaria) con “appesantimento” della procedura e problemi di profilazione in quanto non tutto il personale amministrativo è abilitato alla firma

<sup>8</sup> si sta procedendo alle produzioni utilizzando il titolario “atti atipici” allegando i documenti da produrre prelevandoli dal TIAP e quindi inserendoli in APP: infatti i **documenti già presenti in APP non possono essere “selezionati” singolarmente per la produzione ma va obbligatoriamente prodotto l’intero atto riversato ab origine in APP contenente più documenti, tra i quali quelli che possono essere prodotti e quelli che non possono essere prodotti** (ad es. informativa di reato con allegati rilievi fotografici, sopralluoghi, documenti cartacei acquisiti, verbali di sommarie informazioni ecc. costituisce in APP documento unico e non è consentito selezionare i vari allegati che così debbono essere prelevati e selezionati in TIAP, versati in APP e quindi prodotti); **in APP manca un percorso specifico e fruibile per le produzioni, aderente al dettato normativo.**

Produzioni che peraltro dovrebbero avvenire in udienza; in realtà in udienza si esibiscono i documenti da produrre e l’elenco lista in cartaceo con successiva produzione in app dopo il provvedimento di ammissione; tenuto conto delle difficoltà/impossibilità di reciproca consultazione telematica tra le parti in udienza dei documenti che si intendono produrre e dei **problemi derivanti dalla assenza di una specifica profilazione per il PM di udienza**; attualmente il PM togato in udienza è abilitato a vedere in app solo i procedimenti di cui è titolare; e si pone il problema per la profilazione dei VPO : se profilati come magistrati non vedono in app nulla non essendo a loro assegnato alcun procedimento; se profilati come personale amministrativo vedono tutto in app compresi i procedimenti in fase di indagine, e vedono di più dunque dei PM togati ma non hanno la possibilità di “firmare” come PM gli atti.

**Tali aspetti evidentemente rendono del tutto impraticabile la produzione documentale tramite APP .**

La recente nota del DGSIA datata 8/1/25 conferma (in parte) le criticità rilevate e allo stato non risolte.

**A tutt’oggi dunque non è possibile effettuare produzioni telematicamente - selezionando gli atti già presenti nell’applicativo nella parte “documentale”.**

**Né è possibile la formazione del fascicolo dibattimentale in APP per le udienze predibattimentali.**

Lato Tribunale non sembra possibile per il Giudice espungere un atto prodotto telematicamente anche se ritenuto inammissibile per cui restano inseriti nel fascicolo del dibattimento anche atti che non dovrebbero esserci (per i difensori che depositano atti senza filtro preventivo la criticità è ancor più evidente)

<sup>9</sup> per il quale mancano i flussi indispensabili per la gestione del rito

- <sup>10</sup> fase di centrale importanza per la quale c’è un contestuale onere di accuratezza e tempestività a cui conseguono rilevanti implicazioni sul piano delle iniziative a cui è tenuto il PM e delle garanzie delle parti. Per poter trasmettere al PM la cnr per redigere il provvedimento di iscrizione, l’utente di segreteria deve obbligatoriamente “VALIDARE”; **con questa operazione il sistema memorizza i dati come indicati dalla PG tanto che poi un’eventuale azione di modifica risulta difficoltosa e a volte impossibile;**

Di conseguenza dopo la necessaria “VALIDAZIONE”:

- **Il sistema non consente di “caricare” atto dall’esterno** come nelle altre funzionalità per cui nel documento generato dal “wizard” rimangono i dati indicati dalla PG nonostante le modifiche che vengono apportate sul dato di iscrizione.
- **APP non consente, al magistrato che iscrive, di aggiungere o modificare la persona offesa – (assente nel formulario dei dati che si possono modificare)**

**e rilevava più limitate criticità relativamente:**

- al decreto penale e al decreto citazione diretta <sup>11</sup>

\*\*\*\*\*

- vista la relazione in data odierna del Nucleo Innovazione e verificato quindi (anche direttamente) il permanere della maggior parte delle criticità rilevate :

- continua l'improprio e disfunzionale trasferimento sui magistrati e sul personale amministrativo degli oneri di "sperimentazione" sul campo dei numerosi interventi evolutivi via via introdotti (con necessità costante aggiornamento in termini di *profilazioni* per consentire il corretto utilizzo di APP al personale amministrativo, alla polizia giudiziaria, ai V. P.O. e magistrati.) e con riversamento sugli Uffici Giudiziari e su situazioni reali delle innovazioni introdotte, senza una adeguata, preventiva ed effettiva sperimentazione e preparazione, comportando la assegnazione di un impropria funzione di "beta-tester" ai magistrati e al personale amministrativo. <sup>12</sup>
- l'hardware in dotazione all'Ufficio non è inoltre in grado di reggere e gestire il carico di lavoro richiesto dai nuovi applicativi e dagli interventi evolutivi introdotti, generando blocchi temporanei e in genere costanti rallentamenti.

-

- **APP non consente di iscrivere un reato che non risulta presente nell'elenco del sistema** (consente solo di "flaggare" quelli presenti nel catalogo proposto – comprese circostanze aggravanti ecc.);

Per cnr con sequestri è necessario che la PG inserisca in NdR distintamente e separatamente la cnr ed il verbale di sequestro da convalidare altrimenti l'utente di segreteria è impossibilitato a depositare la convalida (dopo la firma del PM)

<sup>11</sup> criticità riferibili a rallentamenti del sistema e a frequenti blocchi/errori che impediscono temporaneamente la firma telematica del magistrato e/o del personale amministrativo

<sup>12</sup> Le attività di adeguamento dei sistemi giustizia programmate (vedasi avvisi di rilascio aggiornamenti del 03 – 10 – 15 .04.2025 e 19.05.2025) che generano nuove funzionalità necessitano di una adeguata assimilazione dei meccanismi tecnici da parte di tutti gli operatori; tra l'altro le novità interesseranno anche il Portale NdR la cui alimentazione – come ben noto - è data essenzialmente dagli Uffici Fonte i quali, a loro volta, non potranno certo essere operativi se non prima di un'adeguata sperimentazione.

Il personale è sempre più che mai costretto ad esplorare le funzionalità procedendo *a tentativi*; ciò comporta non solo inevitabili conseguenze in termini di impiego di risorse ma anche di possibili ed evidenti problemi connessi al deposito di atti soggetti a termini perentori; ne consegue la necessità di aprire continui "ticket" di assistenza tecnica per il risolvere le "anomalie" bloccanti.

La criticità maggiore è quanto viene utilizzata la **funzionalità WIZARD** – (pur avendo il vantaggio di aver già di dati estratti dal sistema) durante la redazione di provvedimenti il PC va regolarmente in crash con la perdita del lavoro svolto che non può essere recuperato per poi utilizzare la funzionalità "carica atto".

I continui interventi evolutivi – seppur utili e necessari a superare disfunzioni- però rallentano (e spesso bloccano) il sistema operativo.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Umberto G. Monti

- Rilevato in particolare che le maggiori criticità sono state tutt'ora riscontrate in riferimento agli adempimenti relativi a :

○ **DEPOSITO LISTA TESTIMONI** (atto sottoposto a termini perentori)

Dopo aver caricato l'atto firmato e depositato dal PM, la segreteria trova (non sempre) gli atti nella card "atti da annotare a registro" o "atti da trasmettere".

Inizialmente il caricamento e la firma non esauriscono l'attività di deposito, essendo necessario poi effettuare un successivo adempimento - per mezzo dell'utente Segreteria - digitando sul documento "comunica ad altro ufficio" - cliccando su storico attività si ha la cronologia di tutti i passaggi dell'atto.

Attualmente è stata introdotta la firma d il contestuale deposito del cancelliere - procedura più agevole ma ugualmente bloccante in quanto necessita di personale "abilitato" a tale funzione; mentre altre volte -ma non in maniera costante- è reso possibile il deposito anche direttamente da parte del magistrato all'atto della firma della lista testi, bypassando la segreteria (a cui però in tali casi "sfugge" il riscontro del deposito).

○ **PRODUZIONI DOCUMENTI IN FASE DIBATTIMENTALE**

Continua a mancare qualsiasi specifico manuale operativo per la produzione in APP dei documenti; si sta continuando ad effettuare le produzioni (dopo il provvedimento di ammissione) utilizzando il titolario "atti atipici" allegando di documenti da produrre; mentre la richiesta produzioni viene in genere effettuata in cartaceo e supporti informatici per consentire il contraddittorio al riguardo e la decisione del Giudice

Contattata l'assistenza e rappresentato il problema, non è stata fornita una risposta precisa limitandosi ad osservare la probabile assenza di funzionalità nel sistema. Come da nota del DGSIA datata 8/1/25, in attesa di una diversa modalità operativa a tutt'oggi non è possibile effettuarle telematicamente - con gli atti già presenti nell'applicativo nella parte "documentale".

Inoltre l'assenza di profilatura per i V.P.O. non consente la produzione degli atti in autonomia in quanto profilati come personale di segreteria ma non abilitati alla firma dell'atto.

Inoltre -e non è cosa da poco in relazione a produzioni importanti e ricorrenti di filmati, foto, rilievi, estrazioni files da pc o telefonini, risulta problematico e a volte del tutto impossibile il caricamento di file multimediale.<sup>13</sup>

○ **ISCRIZIONE PROCEDIMENTI** ( procedura regolata dall'art. 335 cpp in relazione alle tempistiche e ai parametri che devono essere seguiti dal PM a cui in via esclusiva compete effettuare tutte le scelte relative alla iscrizione).

<sup>13</sup> Per file superiori alla dimensione di 200 mb il sistema utilizzato (e l'unico utilizzabile attualmente degli atti atipici) restituisce un errore con impossibilità di caricamento

Alcune criticità precedentemente segnalate sono state superate (impossibilità di indicare un titolo di reato non compreso nell'elenco predisposto; impossibilità di modificare le indicazioni relative alla persona offesa effettuate nella cnr ) Permangono le altre criticità già segnalate nella precedente relazione del Nucleo Innovazione; persiste una generale lentezza e rigidità di funzionamento che comporta un ulteriore rallentamento tale da bloccare, talvolta, la procedura di iscrizione della CNR e successiva assegnazione del fascicolo; lentezza che riguarda soprattutto i casi (frequenti) in cui si intende operare l'iscrizione (in relazione alle persone sottoposte ad indagini, alle parti offese, ai titoli di reato) in modo diverso da quanto riportato nella cnr; "lentezza" quindi che rischia di compromettere e vulnerare il potere/dovere di iscrizione – che è di esclusiva responsabilità del PM - secondo gli specifici parametri di legge e secondo la tempistica di cui all'art. 335 cpp, disegnando un piano inclinato che per evitare ritardi nelle iscrizioni porta a conformarle a quanto riportato nelle cnr.

Mentre per le iscrizioni c.d. "seriali" i problemi sono senz'altro minori e si riesce ad effettuarle in APP entro una tempistica adeguata, salvo le situazioni non rare di blocchi del sistema

Tra le criticità specifiche relative ad una persistente (e già segnalata ma non risolta) rigidità" del sistema:

- Per poter trasmettere al PM la cnr per la valutazione e la redazione del provvedimento di iscrizione, l'utente di segreteria deve obbligatoriamente "VALIDARE" la cnr; con questa operazione il sistema memorizza i dati come indicati dalla PG tanto che poi un'eventuale azione di modifica risulta difficoltosa e tale da rallentare la procedure, e a volte e per certe situazioni del tutto impossibile;
- Informativa di PG inserita nel portale Ndr come da iscrivere a mod. 21 bis: risulta impossibile in APP per il PM l'iscrizione a mod. 21 (ove il pm ritenga -come non di rado avviene – che non si tratta di competenza del Giudice di Pace) –
- dopo la "VALIDAZIONE" Il sistema non consente di "caricare" un atto dall'esterno formato in word dal PM con dati diversi da quelli indicati dalla PG (come ad esempio avviene per le richieste di archiviazione), per cui anche se il PM in fase di iscrizione procede a cambiare i dati di iscrizione "fleggando" diversamente i titoli di reato o altro nel percorso "obbligato" da seguire in tale fase, nel documento di iscrizione poi generato dal "wizard" e che andrà firmato dal PM rimangono i dati indicati dalla PG nonostante le modifiche apportate; e sarà necessario prima della firma procedere a modificare il documento stesso secondo una procedura di esemplare lentezza e disfunzionalità.

- **Giudizio Direttissimo ( sottoposto a ristretti termini perentori)**

Nonostante l'inserimento di questa funzione – e relativo manuale soltanto in data 06.06.2025 pur risultando "obbligatorio" l'utilizzo di APP fin dal 1° aprile 2025) – non è ancora prevista in APP la richiesta di fissazione data udienza – primo step

del caso di giudizio direttissimo – ma si prevede un unico flusso relativi alla presentazione della direttissima per la successiva fissazione.

E naturalmente sul giudizio direttissimo -e sulla sua tempistica perentoria- vanno a influire anche le criticità relative alla iscrizione del procedimento come subito sopra rappresentato.

- **Le seguenti procedure da effettuarsi in APP risultano invece ora effettuabili senza particolari criticità (salvi le consuete lentezze di funzionamento del sistema):**

- **Richiesta Emissione Decreto Penale di Condanna;**
- **Richiesta Rinvio a Giudizio;**
- **Richiesta Giudizio Immediato;**
- **Decreto di Citazione Diretta a Giudizio;**
- **Iscrizioni cnr “seriali” per le quali è prevista assegnazione automatica nel progetto organizzativo dell’Ufficio**


- **ritenuto, pertanto, che** permangono importanti criticità derivanti dalla obbligatorietà del regime del binario unico informatico relativamente ad alcune delle nuove fasi processuali e procedurali previste a partire dal 1° aprile 2025 e per alcune delle fasi processuali previste a partire dal 1° gennaio 2025, per le quali vi era già stato il provvedimento di sospensione fino al 30.6.2025, importanti criticità che andrebbero a ripercuotersi sulla attività giudiziaria e sulle attività dei magistrati e del personale amministrativo (che non possono dedicarsi in maniera esclusiva a cercare di risolvere i problemi, i blocchi e le inefficienze di APP interfacciandosi con una assistenza non sempre consapevole dei profili giuridici del problema e delle regole del cpp, né tantomeno possono o debbono adeguare i propri provvedimenti e le proprie scelte e tempistiche alle esigenze di APP) determinando un rallentamento e un vero e proprio blocco in certi casi delle attività giudiziarie.

Al riguardo si ritiene evidente come non si possa procedere all’utilizzo obbligatorio per la delicatissima fase della iscrizione dei procedimenti, di un sistema che andrebbe a compromettere la tempestività e accuratezza della iscrizione; e tenendo presenti i procedimenti caratterizzati da urgenza o con termini perentori (ad es. i proc. c.d. “codice rosso” e le cnr con sequestri/arresti di iniziativa..); e analogamente per gli altri momenti procedurali sopra evidenziati ( direttissimo, produzione documentale, deposito lista testi ...)

\*\*\*\*

- **visto il provvedimento del Presidente di questo Tribunale in data 30.6.2025 n. 63/2025 con cui ai sensi dell’art. 175 bis/4° comma cpp viene disposta la proroga della sospensione dell’utilizzo dell’applicativo APP con conseguente possibilità di redigere e depositare anche con modalità analogiche (mediante il regime del c.d. “doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi della udienza preliminare, predibattimentale e dibattimentale, della messa alla prova del decreto penale di condanna, dei riti speciali (applicazione pena su richiesta, direttissimo, giudizio immediato e giudizio abbreviato);**

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
 Umberto G. Monti



- **visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p.**, che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;
- **ritenuto che la complessiva situazione come sopra descritta integri il malfunzionamento dei sistemi informatici**, dovendo ritenersi ricomprese anche tutte le complessive criticità segnalate che certo rappresentano un malfunzionamento ben più "esteso" e importante rispetto alle sole problematiche di temporanei blocchi/rallentamenti/errori del sistema (peraltro frequenti e ricorrenti).  
**"mal-funzionamento" -infatti- è concetto evidentemente (e letteralmente) più ampio del "non-funzionamento"** del sistema che si "blocca" o si ferma, e ricomprende tutte le criticità segnalate di un sistema che non funziona come dovrebbe, che funziona "male" e che rallenta significativamente l'attività giudiziaria.<sup>14</sup>  
 Malfunzionamento rispetto al quale si ritiene doveroso intervenire nell'ambito della previsione di cui all'art. 175 bis comma 4 cpp al fine di evitare rallentamenti e momenti di stasi nella attività di questa Procura (e conseguentemente degli Uffici Giudicanti);
- **ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non configura in sé alcun tipo di nullità/inutilizzabilità** (non essendovi alcuna specifica previsione in tal senso) trattandosi invece di mera irregolarità<sup>15</sup>;

<sup>14</sup> cfr. Cassazione 47016/2024 che affronta in motivazione la definizione dei parametri di riconoscibilità del "malfunzionamento" ai sensi dell'art. 175 bis/4° cpp, ritenendo del tutto "arbitraria" e comunque "errata" una interpretazione che circoscriva il concetto di malfunzionamento all'impedimento assoluto di utilizzazione dei sistemi informatici, collegandolo invece anche ai ritardi e a impedimenti temporanei nello svolgimento delle attività processuale.

<sup>15</sup> cfr. ancora la citata Cassazione 47016/2024: In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari il potere di dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione o di dichiarare irricevibile il deposito analogico della richiesta, costituendo la violazione dell'obbligo di deposito telematico, previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen., una mera irregolarità, che non determina l'inesistenza dell'atto. cfr. anche Cassazione – II<sup>a</sup> sezione; sentenza n. 45/2025 - CC 27.11.2024 – il caso riguardava una richiesta di archiviazione in formato analogico in presenza di provvedimento ex art. 175 bis del Procuratore della Repubblica; richiesta dichiarata inammissibile dal GIP con provvedimento ritenuto abnorme dalla S.C. ; incidentalmente la sentenza rilevava comunque la assenza di invalidità/nullità della richiesta di archiviazione trasmessa in formato analogico anche (sembrerebbe) prescindere al provvedimento del Procuratore della Repubblica ex art. 175 bis cpp :

3. Passando, di converso, ad analizzare il provvedimento emesso dal G.i.p. deve, innanzitutto, osservarsi che nessuna delle norme sopra richiamate prevede espressamente la sanzione processuale di "inammissibilità" (concetto quest'ultimo utilizzato nel dispositivo del provvedimento del Giudice) in caso di violazione delle stesse e che, come è noto, il parallelo sistema delle nullità presenta caratteristiche di tassatività ex art. 177 cod. proc. pen.

Analogamente -su un caso identico- Cassazione II<sup>a</sup> Sezione sentenza n. 43678/2024 – CC 5.11.2024:

- **rilevato che comunque è espressamente prevista la possibilità di formazione e deposito atti in formato analogico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici (artt. 111 bis/3° comma e 175 bis/3° comma cpp);**
- **ritenuto dunque che -in relazione agli obblighi di utilizzo esclusivo dello strumento informatico previsti a partire dal 1° gennaio 2025 e a partire dal 1° aprile 2025 e già oggetto di provvedimento di sospensione fino al 30.6.2025 e salve le criticità risolte come indicate nel presente provvedimento- vi sia la necessità -per tutte le molteplici ragioni sopra indicate e al fine di non compromettere gravemente la attività di questo Ufficio- di mantenere il regime del c.d. doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato digitale o analogico) fino al 31 ottobre 2025, per garantire un adeguato periodo di sperimentazione e implementazione delle funzionalità introdotte, e consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti e obblighi informatici rispetto a quanto previsto dal cpp e alle corrispondenti esigenze;**
- **ritenuto che tale scelta sia funzionalmente necessaria anche per coerenza e simmetria con l'analogo provvedimento del Presidente di questo Tribunale del 30.6.2025 che sospende l'utilizzo obbligatorio di APP con previsione del regime del c.d. "doppio binario" fino al 30.9.2025 per tutti i flussi documentali relativi alla udienza preliminare; udienza predibattimentale e dibattimentale; giudizio direttissimo, abbreviato, immediato; decreto penale; applicazione pena su richiesta; messa alla prova;**
- **verificata quindi la sussistenza di tutti i presupposti che consentono e impongono di provvedere ai sensi del citato art. 175 bis comma 4°cpp, accertato e attestato il malfunzionamento del sistema operativo APP 3.0 ;**

---

Anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.

5. Da ciò discende - tornando al caso di specie -, che, a norma dell'art. 175-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila non aveva alcun potere di ritenere l'inaffidabilità (o l'irricevibilità o l'invalidità) della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l'asserita (dallo stesso G.i.p.) insussistenza dei presupposti per l'attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila.

**ai sensi dell'art. 175 bis commi 3 e 4 cpp DISPONE**

**che con decorrenza 1° luglio 2025 e fino al 31 ottobre 2025 -salve ulteriori proroghe - sia sospeso l'utilizzo obbligatorio dell'applicativo APP <sup>16</sup>:**

- a) <sup>17</sup> per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi processuali riguardanti:**
- **udienza preliminare**
  - **applicazione pena su richiesta delle parti**
  - **messa alla prova;**
  - **giudizio dibattimentale e predibattimentale**
- b) <sup>18</sup> per la iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;**  
**per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi processuali riguardanti:**
- **giudizio abbreviato;**
  - **giudizio direttissimo;**
  - **giudizio immediato ;**

**Con conseguente possibilità di depositare atti, provvedimenti, documenti, richieste e memorie anche con modalità analogiche (secondo il regime del c.d. "doppio binario").**

**Con le seguenti eccezioni per le quali sarà obbligatorio a partire dal 7 luglio 2025 l'utilizzo di APP (salvi ovviamente disfunzioni/rallentamenti/blocchi del sistema che andranno prontamente segnalati ai quali potrà subito conseguire uno specifico e mirato provvedimento di sospensione):**

- **Richiesta Emissione Decreto Penale di Condanna;**
- **Richiesta Rinvio a Giudizio;**
- **Richiesta Giudizio Immediato;**
- **Decreto di Citazione Diretta a Giudizio;**
- **Iscrizioni cnr "seriali" sotto indicate per le quali è prevista assegnazione automatica nel progetto organizzativo dell'Ufficio e per le quali non via contestuale sequestro:**
  - **reati fiscali;**
  - **contravvenzioni in materia lavoro salvo una loro connessione con delitti di omicidio colposo o lesioni colpose sul lavoro;**
  - **186 e 187 CdS salvo che vi sia connessione con delitti di omicidio colposo o lesioni colpose o omissione di soccorso.**

<sup>16</sup> previsto dall'art. 3 DM 29.12.2023 n. 2017 commi 1, 2, 3 e 4 come sostituito dall'art. 1 del DM 27 dicembre 2024 n. 206;

<sup>17</sup> per tali fasi la sospensione dell'utilizzo esclusivo dell'applicativo APP era stata già disposta con provvedimento n. 1/2025 del 10.1.2025 fino al 31.3.2025, poi prorogata fino al 30.6.2025 con provvedimento n. 5/2025 del 2.4.2025

<sup>18</sup> sono le fasi per le quali la obbligatorietà di utilizzo esclusivo di APP decorre dal 1° aprile 2025 e oggetto di provvedimento di sospensione disposta con provvedimento n.5/2025 del 2.4.2025

**Resta ovviamente ferma e obbligatoria l'operatività di quanto disposto dagli artt. 110/4° e 111 ter/3° cpp in ordine alla successiva necessaria conversione "senza ritardo" degli atti formato in modalità analogica in copia informatica**

\*\*\*\*\*

- Nel periodo di vigenza del presente provvedimento verranno implementate le prove per la redazione e il deposito telematico mediante APP di tutti gli atti sopra indicati per i quali è stato autorizzato il regime del c.d. doppio binario, con segnalazioni dei malfunzionamenti specifici riscontrati e apertura ticket di assistenza, o con diretto deposito degli atti tramite APP in assenza di criticità/rallentamenti, con interlocuzione al riguardo con gli Uffici Giudicanti ;
- Verranno tempestivamente segnalate criticità e disfunzioni in relazione agli atti specifici per i quali è invece previsto dal 7.7.2025 l'utilizzo obbligatorio di APP
- l'assistente giudiziario addetta all'Ufficio del Procuratore e facente parte del Nucleo Innovazione – di concerto col Magrif e col funzionario responsabile della Segreteria Iscrizioni e ricezione atti - relazionerà al riguardo formalmente con nota scritta entro e non oltre il 15 settembre 2025

Il Procuratore della Repubblica

*Umberto G. Monti*

**Si dispone che il presente provvedimento:**

- Venga pubblicato sul sito di questa Procura della Repubblica.
- Venga trasmesso:
  - Ai Colleghi, ai Vice Procuratori Onorari, a tutto il Personale Amministrativo e ai Responsabili Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria di questo Ufficio.
  - Al Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
  - Al Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
- Venga inoltre trasmesso per conoscenza:
  - Al Consiglio Superiore della Magistratura – VII Commissione.
  - Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.
  - al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

IL PROCURATORE

Umberto G. Monti

PROCURA DELLA REPUBBLICA